

## COMUNE DI LENOLA

**DELIBERAZIONE N. 36/2025**

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria ed in prima convocazione

Seduta pubblica

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016, N 175 E S.M.I..RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2024.**

L'anno duemilaventicinque addì diciotto del mese di dicembre alle ore 18:00, nella sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali

All'appello risultano

S I N D A C O	PRE	ASS			
MAGNAFICO FERNANDO	SI				
C O N S I G L I E R I	PRE	ASS	C O N S I G L I E R I	PRE	ASS
1. GIULIO PANNOZZO	SI		7. DE FILIPPIS ALESSANDRA	SI	
2. MARROCCO EMILIA		SI	8. MARROCCO SANDRO		SI
3. VERARDI FRANCESCO	SI		9. GUGLIETTA ALESSIO	SI	
4. MUCCITELLI FEDERICA	SI		10. ANTOGIOVANNI MASSIMO	SI	
5. SIMONE MAURO	SI		11. MARROCCO SEVERINO		SI
6. TRANI BRUNO	SI		12. NICELLI ROBERTO	SI	
Tot.				10	3

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Claudia Greco;

Assume la Presidenza il Consigliere Massimo Antogiovanni nella sua qualità di Presidente del Consiglio che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al posto n. **01** dell'ordine del giorno;

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: 1. Alessandra De Filippis 2. Francesco Verardi 3. Federica Muccitelli;

E' presente l'Assessore esterno: Marta Marrocco;

Illustra l'argomento il Consigliere Roberto Nicelli

Uditi gli interventi che registrati e trascritti a mezzo del servizio di stenotipia, sono conservati agli atti del Comune e ancorchè non allegati materialmente al presente atto ne costituiscono parte integrante.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;
- l'art. 42, comma 2, lett. e) del d.lgs. 267/2000 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare le decisioni in merito alla partecipazione a società di capitali;
- il d.lgs. 175/2016 (modificato dal d.lgs. 100/2017), il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSPP);

Premesso che:

- l'art. 20 del TUSPP obbliga le pubbliche amministrazioni ad effettuare ogni anno l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette;
- se dall'esame emergono le condizioni elencate dal TUSPP, che impediscono il mantenimento della quota societaria, è necessario predisporre un "Piano di riassetto" che programmi razionalizzazioni, fusioni o soppressioni, liquidazioni o cessioni;
- il Piano di riassetto è completato da una relazione tecnica che specifica modalità e tempi di attuazione;
- la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, ha precisato che il processo di razionalizzazione delineato dal TUSPP si compone di revisione straordinaria *una tantum*, di cui all'art. 24, e revisione periodica normata dall'art. 20;
- i criteri indicati dal legislatore, relativi alla revisione straordinaria ed a quella periodica, sono gli stessi;

Quindi, continuano ad applicarsi le Linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle Autonomie (delib. 19/SEZAUT/2017/INPR); ne consegue che:

1. la ricognizione annuale è obbligatoria ed è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;
2. gli esiti sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni, le quali debbono motivare espressamente la scelta effettuata;
3. è necessaria una puntuale motivazione, per giustificare le operazioni riassetto o per legittimare la conservazione della partecipazione;
4. gli obblighi di revisione investono anche le partecipazioni di minima entità;

Premesso che la razionalizzazione periodica, in primo luogo, deve indagare il rispetto del vincolo di scopo e dei vincoli di attività fissati dall'art. 4 del TUSPP;

Inoltre, l'art. 20, comma 2, del TUSPP vieta di conservare partecipazioni in società:

- che siano prive di dipendenti o che vantino un numero di amministratori maggiore di quello dei dipendenti;
- che svolgano attività analoghe o simili a quelle di altre partecipate o di enti strumentali;
- che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- qualora sia necessario contenere i costi di funzionamento o aggregare società che esercitano attività consentite;

Infine, è doveroso dismettere anche le partecipazioni che non soddisfino i parametri di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del TUSPP;

Premesso, inoltre, che:

- l'art. 24 del TUSPP nel 2017 ha imposto la **Revisione straordinaria** delle partecipazioni societarie; tale provvedimento è stato approvato in data 28.09.2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41,
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del **Piano operativo di razionalizzazione** del 2015 (commi 611 e 612, articolo 1, della legge 190/2014);
- il primo provvedimento di **Razionalizzazione periodica**, 2018, è stato approvato in data 27.12.2018 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 (secondo il comma 11 dell'art. 26 del TUSPP);

Richiamati inoltre:

- L'atto di ricognizione delle società partecipate al 31.12.2018 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 19.12.2019;
- L'atto di ricognizione delle società partecipate al 31.12.2019 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29.12.2020;
- L'atto di ricognizione delle società partecipate al 31.12.2020 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 21.12.2021;
- L'atto di ricognizione delle società partecipate al 31.12.2021 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 23.12.2022, successivamente integrata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 dell' 11.07.2023;
- L'atto di ricognizione delle società partecipate al 31.12.2022 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 19.12.2023 ;
- L'atto di ricognizione delle società partecipate al 31.12.2023 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 20.12.2024 ;

Dato atto che al 31.12.2024 l'ente risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

Prog ressi vo	Codice fiscale società	Denominazio ne società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazio ne	Attività svolta	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. 175/2016)	Tipo di partecipa zione
A	B	C	D	E	F	H	I	
Dir_1	02111020596	Acqualatina s.p.a	2002	0,39526	Gestione Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. 4 - Raccolta trattamento e fornitura di acqua ( codice 36.00.00)- Raccolta e depurazione delle acque di scarico (Codice 37.00.00)	NO	NO	Diretta
Dir_2	16452941004	Consorzio Industriale Del Lazio	2021	0,98	Il Consorzio promuove lo sviluppo delle attività industriali, artigianali, del commercio, del Terziario, e dei servizi e crea le condizioni per favorire l'insediamento di nuove attività produttive nel territorio regionale.	no	NO	Diretta
Dir_3	03137460592	Energie Comuni s.r.l.	2021	35%	Raccolta Di rifiuti non pericolosi (Codice E.38.11) – Pulizia generale (non specializzata) ( codice N.81.21) – Altre attività di servizi alla persona nca (codice.96.09.09)	SI	NO	Diretta
	DAL 2025	CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIALI						

Preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, è stata predisposta la Ricognizione delle società pubbliche possedute al 31.12.2024, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 14.11.2024 avente ad Oggetto: "Dismissione quote societarie detenute nella società Energie Comuni S.r.l." con cui l'ente stabilisce di procedere alla dismissione di detta partecipazione con le seguenti modalità:

- 1) Offerta di vendita della quota societaria ai due soci Comune di Sperlonga e Comune di Campodimele al valore nominale ossia € 3.500,00;
- 2) In caso di mancato esito positivo alla procedura di dismissione indicata al punto precedente, mediante recesso dalla qualità di socio della “Energie Comuni S.r.l. ai sensi dell’art. 8 dello Statuto sociale e dell’art. 2437 cod. civ.;

Vista la Relazione relativa alle società pubbliche possedute al 31.12.2024, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), contenente la revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. e il piano di razionalizzazione delle partecipazioni possedute;

Piano che questa assemblea, in attuazione dell’art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

Attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);

Visto il Parere espresso dal Revisore dei Conti in data, Verbale n. 20 del 10.12.2025 Prot. n. 10229 del 10.12.2025 ;

con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge

#### DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di approvare la Ricognizione 2025 delle società pubbliche possedute al 31.12.2024, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.)ed il relativo piano di razionalizzazione delle partecipazioni possedute ;
3. Di confermare quanto stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale, n. 32 del 14.11.2024, la quale prevede la dismissione delle quote societarie detenute nella società “Energie Comuni S.r.l.”;
4. Di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 20, comma 3 del T.U.S.P.;

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell’articolo 20 del TU,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione unanime favorevole con voti resi nelle forme di legge

#### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.

COMUNE DI LENOLA

Provincia di Latina

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

COMUNE DI LENOLA		arrivato il
10 DIC. 2025		
N. ....	10229	di Protocollo
Cat. ....	Classe. ....	Fasc. ....

Verbale n. 20 Data 10.12.2025	Parere sulla Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. 175/2016) – Ricognizione delle partecipazioni possedute al 31.12.2024.
----------------------------------	--

Il sottoscritto dott. Alessandro Farinelli nominato Revisore unico dell'Ente con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 27.08.2024 con effetto dal 01.09.2024 esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto.

**Visto** l'art. 239 del D.lgs. 267/2000 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;

**Visto** quanto disposto dal D.lgs. 19.08.2016 n. 175;

**Visti** gli artt. 4 e seguenti del T.U.S.P;

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata dall'Ente dalla quale risultano in essere al 31.12.2024 le seguenti partecipazioni:

- 1) AcquaLatina S.p.A. codice fiscale 02111020596 – percentuale di partecipazione 0,39526%;
- 2) Consorzio Industriale del Lazio – codice fiscale 16452941004 – percentuale di partecipazione 0,98%;
- 3) Energie Comuni S.r.l. – codice fiscale 03137460592 – percentuale di partecipazione 35%;

**Vista** la proposta di deliberazione di Consiglio nella quale:

- è approvata l'analisi delle partecipazioni dirette del Comune di Lenola;
- è dato atto del mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle partecipazioni in Acqualatina S.P.A. e nel Consorzio Industriale del Lazio in considerazione del rispetto dei requisiti normativi;
- è dato atto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 14.11.2024 sulla quale il revisore ha espresso il proprio parere favorevole con verbale n.4 del 13.11.2024 e che ha statuito la dismissione della quota di partecipazione nella società Energie Comuni S.r.l per i seguenti motivi:
  - a) mancato affidamento di servizi;
  - b) problematiche derivanti dal passaggio dei dipendenti alla società partecipata;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Area;


Raccomanda di completare l'iter di dismissione della partecipazione in Energie Comuni S.r.l ed

esprime parere favorevole

alla proposta di approvazione della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2024 così come accertate negli allegati alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale.

Lenola, 10.12.2025

Il Revisore unico



Letto e approvato

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

F.to MASSIMO ANTOGIOVANNI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to CLAUDIA GRECO

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 18/12/2025



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

CLAUDIA GRECO

*Claudia Greco*

Si certifica che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Lì, 18/12/2025

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to CLAUDIA GRECO

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1 d.lgs 18.08.2000 n. 267 è pubblicata all'albo pretorio n. reg. 115 dal 23 GEN 2026

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

F.to IMMACOLATA FASOLO

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 18/12/2025

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to CLAUDIA GRECO

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 18/12/2025

**IL RESPONSABILE**

F.to MASSIMILIANO MASTROBATTISTA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 18/12/2025

**IL RESPONSABILE**

F.to ASSUNTA ROSATO